

Requisiti per la diffusione da parte degli uffici di statistica degli Enti appartenenti al Sistema statistico nazionale dei dati di titolarità Istat, rilevati e inviati all'Istituto nazionale di statistica per le attività di cui all'art. art. 6, c.1, lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 322/1989, non ancora validati dall'Istituto.

IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Visto il Codice delle statistiche europee adottato dal Comitato del Sistema statistico europeo il 28 settembre 2011;

Visto il Codice italiano delle statistiche ufficiali, adottato con la direttiva del Comstat n.10 del 17 marzo 2010;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni, in materia di informazione statistica ufficiale e Sistema statistico nazionale (Sistan), con particolare riferimento agli articoli 6 e 9;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visti il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni e il relativo allegato A3 concernente il *Codice deontologico e di buona condotta per i trattamenti dei dati effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, in materia di tutela della riservatezza dei dati personali*;

Vista la Direttiva n. 1 del Comstat del 15 ottobre 1991, recante disposizioni per gli uffici di statistica del Sistan, loro organizzazione e loro eventuale riorganizzazione e in particolare l'articolo 3 che delinea le funzioni degli Uffici di statistica quale organo del Sistan;

Viste le Linee guida per il miglioramento della qualità della diffusione delle statistiche ufficiali da parte dei soggetti del Sistema statistico nazionale, di cui alla seduta Comstat del 16 dicembre 2011;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto tra l'Istat, l'Associazione nazionale dei Comuni italiani e l'Unione delle Province in data 20 aprile 2016;

Visto l'accordo sancito tra l'Istat e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di attività statistiche, approvato dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e Province autonome nella seduta del 6 luglio 2017;

Considerata la necessità di disciplinare le regole e le modalità per la diffusione da parte degli enti e uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale dei dati da questi raccolti e inviati all'Istat per l'esecuzione dei lavori compresi nel Programma statistico nazionale di titolarità Istat, prima della validazione da parte dell'Istituto;

Adotta

Il seguente Atto di indirizzo n. 3

Art. 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Con il presente atto di indirizzo vengono definiti i requisiti di qualità, le forme e le modalità per la diffusione dei dati raccolti e trasmessi all'Istat da parte degli Enti e uffici appartenenti al Sistan, in qualità di organi intermedi di rilevazione, per l'esecuzione dei lavori compresi

nel Programma statistico nazionale di titolarità dell'Istituto nazionale di statistica, prima della validazione da parte dello stesso.

2. I dati di cui al precedente comma 1 sono diffusi previa verifica, da parte del funzionario preposto all'ufficio di statistica dell'Ente interessato, delle prescrizioni di cui ai successivi articoli 2 e 3. Le citate operazioni di verifica devono essere documentate e motivate su richiesta dell'Istat.
3. Il presente atto non si applica alle indagini campionarie, per le quali è possibile rilasciare stime di dati non ancora validati dall'Istat solo previo accordo tra le Parti interessate.
4. Non rientra nell'ambito di applicazione del presente atto la comunicazione a soggetti terzi dei dati elementari raccolti e trasmessi all'Istat da parte degli Enti e uffici appartenenti al Sistan, l'accesso ai quali deve essere richiesto a Istat in qualità di titolare delle indagini per le quali vengono raccolti i dati stessi, secondo le modalità previste all'art. 5-ter del decreto legislativo n. 33 del 2013 e all'articolo 7 dell'allegato A.3 al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 2

Requisiti generali di qualità e controlli

1. I dati di cui all'articolo 1, comma 1, trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 322/1989, nonché della normativa in materia di protezione dei dati personali, devono essere diffusi in conformità a quanto previsto alle seguenti lettere a), b) e c):
 - a) L'Ufficio di statistica deve effettuare sia controlli di coerenza, sia controlli relativi al campo di variazione sui microdati prima della diffusione dei dati aggregati. Tali controlli e le eventuali correzioni dei valori incoerenti o fuori dal campo di variazione devono essere giustificati e documentati.
 - b) I dati aggregati da diffondere devono essere riferiti all'intera popolazione delle unità statistiche che costituiscono il dominio di diffusione. A tal fine, l'Ufficio di statistica deve verificare la completezza dei dati relativi al dominio di diffusione in termini di unità (tasso di mancata risposta totale) e di variabili (tasso di mancata risposta parziale) e, in caso di informazioni mancanti dovute ad esempio a errori di copertura e/o di mancata risposta, deve, altresì, garantire che siano applicate metodologie statistiche consolidate di integrazione e/o stima, che dovranno essere documentate.
 - c) L'Ufficio di statistica deve verificare la coerenza dei dati da diffondere mediante confronti con i risultati di precedenti edizioni della stessa indagine e, qualora disponibili, mediante confronti con fonti esterne. Eventuali differenze riscontrate devono essere giustificate e documentate.

Art. 3

Requisiti specifici di qualità

1. Specifici requisiti di qualità e modalità per la validazione e la diffusione dei dati devono essere definiti mediante:
 - a. Accordi e convenzioni tra Istat e soggetti interessati;
 - b. Circolari, disciplinari tecnici e note informative trasmessi dall'Istat agli organi intermedi di rilevazione, sentiti i soggetti interessati qualora necessario.

Art. 4

Modalità di diffusione dei dati

1. I dati di cui all'articolo 1, validati dal funzionario preposto all'ufficio di statistica, sono diffusi dopo averne dato comunicazione all'Istat.

2. La diffusione, fatte salve le disposizioni in materia di segreto statistico, deve avvenire secondo le forme e le modalità di seguito indicate:
 - a. i dati devono essere diffusi in forma chiara e comprensibile, in modo da offrire un'interpretazione il più possibile imparziale e da facilitare confronti significativi nel tempo e nello spazio. In particolare, devono essere corredati da metadati che descrivano sia il processo di produzione che le caratteristiche dei risultati statistici ottenuti.
 - b. in caso di successivi invii all'Istat relativi alla stessa occasione di indagine, i dati da diffondere devono essere prodotti utilizzando il set di dati più completo ed aggiornato;
 - c. deve essere riportata, per ciascuna tavola, una nota che specifichi che i dati non sono stati ancora validati dall'Istat e, pertanto, possono essere soggetti a variazioni fino alla pubblicazione dei dati da parte dell'Istituto.
3. Dopo la validazione dei dati da parte dell'Istat, quelli eventualmente discordanti già diffusi dall'ente dovranno essere aggiornati.
4. I dati di cui all'articolo 1 possono essere diffusi, previo accordo con l'Istat, con un livello territoriale, temporale e tematico di maggior dettaglio rispetto a quello in base al quale diffonde l'Istituto, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli interessati, di segreto statistico e di quanto previsto all'articolo 2 del presente atto.

Art. 5 **Responsabilità**

1. Il funzionario preposto all'Ufficio di statistica dell'Ente Sistan è responsabile della diffusione dei dati non ancora validati.
2. L'Istat diffonde i dati ufficiali indipendentemente da quelli già diffusi dagli Enti e uffici del Sistan ai sensi del presente atto.

Art. 6 **Misure per la violazione dei requisiti di qualità e delle modalità di diffusione dei dati**

1. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 2 e 3, nonché la violazione delle modalità di diffusione dei dati di cui all'articolo 4, comportano l'obbligo, da parte del funzionario preposto all'Ufficio di statistica dell'Ente, di rettificare i dati.
2. In considerazione della gravità della violazione da parte dell'Ente Sistan, l'Istat contesta tempestivamente la violazione all'Ente interessato e ne informa contestualmente il Comstat. In questi casi, tenuto conto dell'orientamento espresso dal Comstat, l'Istituto può limitare la diffusione di ulteriori dati, anche per le successive rilevazioni.

Art. 7 **Disposizioni finali**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, sono fatte salve le disposizioni in materia contenute in atti e accordi vigenti alla data di pubblicazione del presente atto, qualora non siano in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
2. Le disposizioni del presente atto vengono applicate in via sperimentale per due anni dalla data di pubblicazione. In tale periodo l'Istat procede al monitoraggio delle modalità di applicazione, fornendo al Comstat una relazione annuale sui risultati dello stesso.